



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**
in attuazione della L.R. Lombardia 22/2003
D.P.R. 24 febbraio 2004 e Regolamento Regionale 9/11/2004, n.6

Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 13.6.2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 25.7.2011
Modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 30.11.2011

Indice

Capo I	Deposizione dei cadaveri nel feretro
Capo II	Trasporto dei cadaveri
Capo III	Inumazioni
Capo IV	Tumulazioni (sepulture private)
Capo V	Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie
Capo VI	Consegna e affidamento delle ceneri
Capo VII	Dispersione delle ceneri
Capo VIII	Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto
Capo IX	Norme di servizio
Capo X	Polizia del cimitero
Capo XI	Attività funebre
Capo XII	Contravvenzioni
Capo XIII	Disposizioni finali

Il presente regolamento disciplina le norme relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali
Le funzioni di polizia mortuaria sono di competenza del Comune.

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

2. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni trasformativi conservativi.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle parti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e morte del defunto.

2. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra anche le pareti fino ad una altezza non inferiore a 20 cm, di spessore minimo non inferiore a 40 micron.

3. E' consentito l'utilizzo delle vernici naturali.

Art. 6.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.

2. I feretri possono essere esumati o esumulati in via straordinaria prima dello scadere dei termini per cremazione, trasporto ad altra sepoltura o ordine dell'Autorità giudiziaria.

3. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio della A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Qualora il Servizio della A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 20 del regolamento regionale.

5. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Servizio della A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 20 del medesimo regolamento. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7.

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Servizio della A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a comunicare all'autorità giudiziaria e al Servizio della A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 11

L'ufficio tecnico dispone dei programmi di esumazioni ed estumulazioni, dei quali verrà dato avviso agli interessati mediante affissione presso il cimitero.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 13

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dei servizi demografici, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 31 e 37 del regolamento regionale.

Art. 14

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal responsabile dei servizi demografici secondo le

prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento e al servizio n. 1 dell'ASL.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 15

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Servizio n. 1 della A.S.L. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Servizio n. 1 della A.S.L.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 17

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio della A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 18

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 19

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 20

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'ufficiale di stato civile. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 21

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 22

1.L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 14, 15 e 16, e comunque non dopo 30 ore.

L'accertamento di morte, su modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato dal direttore sanitario, dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente.

2.Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

3. Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare il decesso e qualora la morte accertata sia apparentemente e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la sepoltura.

Art. 23

1.Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2.Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3.Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24

1.Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 62 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Servizio n. 1 della A.S.L.

Art. 25

1.Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile percorrere la strada più corta.

Art. 26

1.Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27

1.Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 28

1. Il trasporto di salma può essere effettuato prima dell'accertamento di morte a seguito di attestazione rilasciata dal medico curante o dalla struttura sanitaria in cui si trova il deceduto. Per il periodo di osservazione e su richiesta dei familiari la salma può essere trasportata presso un'abitazione privata, presso la camera mortuaria di una struttura sanitaria, la sala del commiato o il deposito di osservazione del comune. I trasporti sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 del regolamento regionale e sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 29

1. I funerali civili si svolgono in un'area del cimitero individuata nell'allegata planimetria. Tale spazio consente la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 30

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 31

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo di materiale resistente portante in caratteri non facilmente alterabili l'indicazione del nome, cognome data di nascita e morte, salvo volontà contraria del defunto, oltre ad numero progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto collocati dai soggetti interessati devono essere conformi alle norme stabilite dal regolamento comunale.

Art. 32

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

Art. 33

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (da m. 1,5 a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,30 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (da 1,5 m a m. 2) una lunghezza media di in. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,30 da ogni lato.

Art. 34

1. Per le inumazioni è consentito solo l'uso di casse di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il comune rilascia autorizzazione previo parere favorevole dell'ASL.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della

duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3.Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20.

4.Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti ad una distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.

6.Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7.Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8.E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9.Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10.Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 35

1.Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

2.Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alle dimensioni del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metro per ogni lato.

3.Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 36

1.Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2.Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3.E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 37

1.Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private e non lateralmente sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a cm. 80. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi copertura muraria.

Art. 38

1.Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate dall'ufficio tecnico, previo pagamento della relativa tassa.

2.Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3.Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

4.L'ingombro massimo del monumento non deve essere superiore a cm.180 di lunghezza per cm. 80 di larghezza; la sommità della lastra o dei cordoli del monumento deve essere a una quota massima dal cordolo o dal piano viabile di cm. 20.

5.La posa delle lapidi dei monumenti deve essere autorizzata dal Sindaco. L'Ufficio verificherà l'esecuzione secondo le disposizioni indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

6.Le iscrizioni andranno apposte sulla lapidi nel rispetto della pietà del defunto. I simboli religiosi e le frasi dovranno rispettare le dimensioni stabilite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione. L'indicazione di ogni eventuale scritta verrà riportata nell'atto di concessione del loculo

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 39

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per cappelle di famiglia, o monumentali, tombe di famiglia, nonché tombe;
 - b) forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 40

1.Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 41

1.Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 42

1.Le spese di manutenzione delle cappelle di famiglia o monumentali, nonché le tombe di famiglia sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 43

- 1.Le cappelle di famiglia o monumentali, nonché le tombe di famiglia, possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- 2.Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con l'esclusione di ogni altro.
- 3.Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
- 4.Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella cappella di famiglia o nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti o discendenti in linea diretta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
- 5.Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. I progetti sono approvati dal comune. Alle sepolture private si applicano le disposizioni stabilite dal regolamento regionale. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione.

Art. 44

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
2. Il contratto di concessione del loculo ha la durata di anni **quaranta** dalla data di stipulazione. I loculi sono cedibili soltanto nel caso in cui il richiedente abbia la reale ed immediata necessità di provvedere alla tumulazione della salma.
3. In deroga a quanto prescritto nel precedente comma la durata del contratto è di **quaranta** anni dalla tumulazione qualora il coniuge superstite ultrasessantacinquenne abbia richiesto la concessione di un loculo adiacente a quello in cui è sepolto il proprio coniuge defunto.
4. Alla scadenza dei predetti termini il Comune rientrerà in possesso di tale loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, salvo la facoltà riconosciuta agli eredi di rinnovare la concessione **fino a raggiungere il periodo massimo di anni 60 dalla tumulazione. Tali rinnovi potranno essere effettuati per periodi inferiori alla durata massima consentita, purché per un periodo non inferiore a 10 anni, dietro versamento del corrispettivo al momento vigente conteggiato proporzionalmente. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.**
5. I resti mortali (ossia gli esiti di fenomeni cadaverici risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere decorso il tempo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni) potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali o potranno essere collocati in sistemazione diversa a seconda della scelta effettuata dai parenti.
6. Le spese per la concessione del loculo saranno a totale carico dell'amministrazione comunale, nel caso di persone riconosciute indigenti, secondo quanto stabilito dal regolamento di concessione delle provvidenze economiche.
7. La durata delle concessioni e il numero dei rinnovi consentiti delle cellette/ossario sono equiparate a quelle dei loculi.

Art. 44/bis

(Rinuncia a concessioni cimiteriali)

- 1) Il Comune, nei limiti dei fondi disponibili fissati annualmente dal PEG, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali presentata dai concessionari o dai loro aventi causa.
- 2) La rinuncia accettata comporta il pagamento a favore degli interessati delle indennità calcolate secondo le modalità indicate nel successivo art. 44/ter.
- 3) La rinuncia non accettata non comporta il pagamento di alcuna somma.
- 4) Si può dare luogo ai rimborsi previsti dal presente articolo soltanto se il concessionario o avente causa è in possesso del contratto di concessione o di ricevuta bancaria che attesti l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per la concessione cimiteriale.
- 5) I loculi cimiteriali oggetto di rinuncia rientrano nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale che può procedere ad ulteriori concessioni.
- 6) E' consentita la retrocessione di aree e di cellette ossario. In tali casi nulla sarà rimborsato dal Comune.

Art. 44/ter

(Indennità per rinuncia a concessioni cimiteriali)

In caso di rinuncia a concessione di loculo cimiteriale, l'Amministrazione tratterrà il 50% del corrispettivo introitato e rimborserà al concessionario il rimanente 50% in proporzione al periodo residuo (es: su un corrispettivo di € 2.000,00 per una concessione quarantennale e un periodo residuo di anni 20, il Comune rimborserà € 1.000,00 : 40 x 20 cioè € 500,00).

Art. 45

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Servizio n. 1 dell'ASL e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 46

1. Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al tre per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 47.

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

2. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici, si intende come assenso al trattamento previsto dal Comune.

Le ossa e i resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione, se non richiesti dai parenti, verranno collocati nell'ossario comune, collocato a destra, entrando nella zona del vecchio cimitero.

Capo V

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 48.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale e dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, processo verbale di dichiarazione di volontà sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e segg. del Codice Civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Servizio n. 1 dell'A.S.L.. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

3. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In questo caso sarà cura dell'ufficiale dello stato civile del comune di residenza informare l'ufficiale dello stato civile del comune di decesso della dichiarazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. La dichiarazione viene fatta pervenire all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso a mezzo fax, posta o via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

5. Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni possono essere avviati alla cremazione previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Gli esiti dei fenomeni cadaverici derivanti da esumazione possono essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione o avviati alla cremazione. Gli esiti dei fenomeni cadaverici derivanti da estumulazione possono essere avviati alla cremazione o permanere nello stesso tumulo.

Art. 49

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 50

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 51

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 52

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 53

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente

morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

3. La costruzione, modifica o ampliamento delle cappelle sono consentiti solo quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio minimo di 25 metri e massimo di 50 metri e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario.

Art. 54

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio n. 1 dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265

Art. 55

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio n. 1 dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I trattamenti per l'imbalsamazione sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 56

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo VI

CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 57

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione.

2. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. La consegna dell'urna è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto

affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituendo documento che accompagnerà le ceneri.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici derivanti da esumazioni o estumulazioni.

I soggetti devono presentare al comune in cui è avvenuto il decesso il documento secondo il modello approvato dalla giunta regionale, dal quale risultano le generalità di chi prende in consegna l'urna.

5. L'affidatario dell'urna può decidere di rinunciarvi o restituirla, affinché venga tumulata o dispersa nel cinerario comune.

6. Nel caso di trasferimento in altro comune, deve essere rilasciata autorizzazione di trasporto dell'urna cineraria.

7. I controlli sulla corretta conservazione dell'urna verranno effettuati dagli agenti della Polizia locale al momento della collocazione dell'urna stessa e successivamente, in modo periodico, compatibilmente con le attività ordinarie degli uffici.

Capo VII DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 58

1. La dispersione delle ceneri è possibile solo se esiste una dichiarazione scritta del defunto. Nel caso in cui il defunto non abbia indicato il luogo della dispersione, possono farlo i parenti entro novanta giorni dal decesso; se non provvedono la dispersione avverrà nel cinerario comune. La dispersione delle ceneri deve essere effettuata entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

3. La dispersione è consentita:

a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990

b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale individuata nell'allegata planimetria

c) nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente

Capo VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 59

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 60

1. Il cimitero comprende:

a) un'area destinata ai campi di inumazione;

b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);

c) un deposito di osservazione;

d) una camera mortuaria;

e) una cappella;

- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario comune;
- h) una sala per autopsia;
- i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie
- j) un cinerario comune;
- k) un'area per la dispersione delle ceneri
- l) un'area per i funerali civili

Art. 61

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) responsabile del servizio;
- b) custode seppellitore

Art. 62

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 63

1. I custodi del cimitero:

- a) ritirano l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assistono alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigilano sui servizi di seppellimento, esumazioni, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuvano il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accertano che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigilano perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) eseguono i lavori di piccola manutenzione, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e di fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impediranno che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accertano che quotidianamente sia preparato il numero delle fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Capo IX

NORME DI SERVIZIO

Art. 64

1. Speciale incarico dei seppellitori è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Essi cureranno la vigilanza, la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 65

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli edifici, i viali, spazi ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dall'Ufficio dello Stato Civile per i servizi funebri;
2. Il custode quando sarà nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa.

Art. 66

1. I locali costituenti il cimitero sono per il servizio cimiteriale ed è quindi vietato di praticarvi qualsiasi attività, di usare locali per deposito di materiale che non sia strettamente attinente all'uso cimiteriale.
2. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari a ciò non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 67

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 68

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni della precedente inumazione.

Art. 69

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 70

1. E' stretto dovere dei seppellitori di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami bruciati in impianti di incenerimento per rifiuti cimiteriali o per rifiuti solidi urbani regolarmente autorizzati, previa disinfezione e separazione dei materiali costituiti da zinco e piombo eventualmente presenti.

Art. 71

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato comparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 72

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 60.

Capo X

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 73

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 74

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' proibito l'ingresso ai minori se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 75

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine vietando cementazioni, cordonature ecc. tra tomba e tomba e tra tomba e viale, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 76

1. Ogni coltivazione, che sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 77

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 78

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 79

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 80

1.E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 81

1.Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 82

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XI ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 83

1.Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari b) vendita di casse ed altri articoli funebri c) trasporto di cadavere.

2.Per poter svolgere attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 10.

Capo XII CONTRAVVENZIONI

Art. 84

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nella Legge Regionale 18/11/2003 n.22, nel regolamento regionale 9/11/2004, n.6 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Art. 86

Il regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con delibera di Consiglio comunale numero 4 del 26/2/1992, integrato con delibera numero 89 del 22/11/1999 è abrogato. Sono altresì abrogate le norme contenute in altri regolamenti comunali incompatibili con le norme di cui al presente regolamento.

Art. 87

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI *

N.	Indicazione dei servizi	Importo
1	- Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta dai "privati"	€ 400,00
2	- Tumulazione di salma	€ 100,00
3	- Estumulazione di salma	€ 300,00

* Salvo diversa tariffazione stabilita dalla Giunta Comunale